



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

BANDO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO I EDIZIONE

Chi può partecipare

Imprese di tutti i settori con sede legale nella provincia di Cosenza.

Interventi finanziabili


- formazione del personale
- adeguamento alle misure per la sicurezza
- consulenza per la stesura dei documenti

Presentazione delle domande

Esclusivamente in modalità telematica su www.telemaco.it

Tempi scadenze e

Dalle ore 14:00 del 09/02/2023
Al 31/10/2023



DOTAZIONE FINANZIARIA E CARATTERISTICHE

€ 150.000

Risorse stanziare per l'iniziativa

€ 5.000

Importo massimo del contributo

50%

Contributo a fondo perduto



BANDO

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO -2023 –

I EDIZIONE (SLL1)

Approvato con delibera di Giunta camerale

n. 6 del 30.01.2023



ARTICOLO 1 – FINALITÀ.....	4
ARTICOLO 2 – MISURA DEL CONTRIBUTO	4
ARTICOLO 3 – SOGGETTI AMMESSI	4
ARTICOLO 5 – NORMATIVA COMUNITARIA	7
ARTICOLO 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	8
ARTICOLO 7 – AMMISSIONE AL CONTRIBUTO.....	10
ARTICOLO 8 - PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE	10
ARTICOLO 9 - CONCESSIONE E DINIEGO DEL CONTRIBUTO	12
ARTICOLO 10 - DECADENZA	12
ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	12
ARTICOLO 12 – CONTROLLI	13
ARTICOLO 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI GDPR	13
ARTICOLO 14 - NORMA FINALE	17



ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di Commercio di Cosenza con il presente bando, **allo scopo di promuovere e qualificare la Sicurezza sui Luoghi di lavoro**, ha deciso di concedere un contributo (sotto forma di voucher) alle imprese della provincia di Cosenza che per obbligo di legge sostengono delle spese per assolvere agli adempimenti ed agli adeguamenti in materia di sicurezza dei propri luoghi di lavoro verso i propri dipendenti e verso gli utenti.
2. L'iniziativa si inquadra nelle competenze di tutela del consumo e del lavoro, valorizzazione della qualità, di pertinenza dell'ente camerale ai sensi della Legge 580/93 e s.m.i. da ultimo D.lgvo 219/2016, in materia di vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti, sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione; tutela del consumatore.
3. La Camera di commercio di Cosenza **promuove** il presente bando attraverso il Comitato di tutela del consumo e del Lavoro, costituito al suo interno, e **qualifica** gli adempimenti in materia di sicurezza **stimolando il ricorso a fornitori, forniture e formazione specializzati**.

ARTICOLO 2 – MISURA DEL CONTRIBUTO

1. La Camera di Commercio di Cosenza riconosce a ciascuna impresa un contributo pari al 50% delle spese ammissibili di cui all'art. 4 del presente bando, fino ad un massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila euro). Tale contributo è maggiorato al 60% nel caso di Imprenditore (ditta individuale) oppure di socio (nel caso di società) diversamente abile (portatore di handicap così come definito dall'art.3 della legge n°104 del 5 febbraio 1992).
2. Alle imprese in possesso del rating di legalità¹ verrà riconosciuta una premialità di Euro 250,00 e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.
3. I contributi verranno concessi ai concorrenti secondo la graduatoria finale stilata ed approvata secondo le prescrizioni del presente bando fino all'esaurimento del fondo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila euro).
4. Il contributo sarà erogato al netto delle ritenute previste dalla normativa fiscale vigente.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI AMMESSI

1. Sono ammesse ai benefici del presente bando le micro, piccole e medie imprese, secondo la normativa europea, aventi la sede legale iscritta nel registro Imprese della provincia di Cosenza, **appartenenti a tutti i settori produttivi** che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea sul "de minimis" e che abbiano le seguenti caratteristiche e/o rientrino nelle seguenti casistiche:

1.1. L'impresa è sottoposta all'obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei rischi (DVR), ovvero nell'impresa oltre al legale rappresentante c'è almeno un lavoratore o collaboratore (socio lavoratore, tirocinante, lavoratore con contratto temporaneo). Le imprese non sottoposte a tale obbligo sono ***i lavoratori autonomi e le imprese familiari, che seguono la normativa dell'art. 2222 del Codice Civile e che quindi NON possono partecipare al bando;***

¹ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto-legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.



-
- 1.2. abbiano la sede legale iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio di Cosenza;
 - 1.3. abbiano effettuato la denuncia o la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di contributo (a tale fine farà fede l'indicazione contenuta nella visura del registro imprese);
 - 1.4. siano in regola con il pagamento del diritto annuale.

Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti non in regola con il pagamento del diritto annuale, non potendone avere consapevolezza (ad esempio perché risulta debitrice di importi relativi a cd minimi a ruolo) potrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo (o gli indirizzi) indicati sulla domanda telematica di contributo. Per gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata si consiglia l'abilitazione alla ricezione da caselle di posta tradizionale.

Ad ogni buon fine, al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la propria posizione col pagamento del diritto annuale, prima di presentare la domanda, presso l'Ufficio 7 – Sportelli Polifunzionali della Camera di commercio.

- 1.5. siano in possesso di regolarità contributiva (DURC), in ogni fase del procedimento, con possibilità di sanare entro un termine fissato dal RUP qualora, risultati regolari nella fase della concessione, non lo siano nelle fasi successive;
- 1.6. non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) a carico dei legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci;
- 1.7. non siano in stato di difficoltà, ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento 651/2014/UE della Commissione europea.
- 1.8. non abbiano pendenze in corso con la Camera di commercio di Cosenza.

Ai fini del presente bando si considera "pendenza in corso" qualsiasi debito- diverso da quello da diritto annuale - nei confronti della Camera di Commercio di Cosenza e/o della sua Azienda Speciale Promo-Cosenza, certo nella sua esistenza, determinato nel suo importo, notificato e/o contestato al debitore, scaduto e non pagato nella giusta misura.

Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti avere "pendenze in corso", di cui non poteva avere consapevolezza, dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo (o gli indirizzi) indicato sulla domanda telematica di voucher.

Per i debiti non ancora scaduti alla predetta data, l'erogazione del voucher camerale sarà effettuata solo a seguito dell'integrale pagamento della somma dovuta alla Camera e/o a Promo-Cosenza.

- 1.9. non si trovino in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (liquidatorio e in continuità), amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o controllata del sovraindebitamento;
- 1.10. siano attive nei settori ammissibili ai Regolamenti di esenzione De Minimis CE 1407/2013 (De Minimis generale);
- 1.11. siano senza protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;
- 1.12. siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;



1.13. abbiano restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione.

1.14. non abbiano ottenuto altri contributi di fonte pubblica, né abbiano richiesto o abbiano ottenuto benefici fiscali riguardanti il medesimo intervento;

1.15. non abbiano dichiarato agli atti del Registro imprese la medesima sede legale o Unità locale di altra impresa partecipante.

1.16. non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Cosenza ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 1352.

1.17. abbiano preso visione del bando ed accettino le condizioni del bando impegnandosi a rispettare quanto in esso prescritto sia al momento della presentazione della domanda che durante l'intero periodo di validità del bando avendo presente che i requisiti di ammissibilità devono essere mantenuti dal momento della domanda di concessione fino alla liquidazione del contributo.

1.18. accettino la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza.

2. L'eventuale perdita dei requisiti prima dell'assegnazione del contributo o della sua liquidazione (ad esempio per cessazione attività, avvio di procedure concorsuali, trasferimento dell'unità operativa in altra provincia o cancellazione dell'impresa) determinerà l'esclusione dai benefici.

ARTICOLO 4 – SPESE AMMESSE AL CONTRIBUTO e QUALIFICAZIONE DI FORNITORI E FORNITURE

1. Con riferimento agli interventi richiamati all'articolo 1 sono ammesse le seguenti 2 tipologie di spese:

a) le spese sostenute per il primo adeguamento alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (che possono riguardare le imprese che iniziano l'attività economica o che per la prima volta esercitano l'attività economica a mezzo di almeno un lavoratore, sia esso socio lavoratore o dipendente con qualsiasi forma contrattuale) e quindi la prima stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) obbligatorio;

b) le spese sostenute per l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che sono sostenute a causa di significative modifiche intervenute nell'organizzazione tali da implicare una modifica del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che generalmente possono essere:

- modifiche intervenute nel processo produttivo
- modifiche intervenute nell'organizzazione del lavoro
- introduzione di nuovi macchinari
- attribuzioni di nuove mansioni

² Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



- scadenze periodiche per quanto riguarda alcuni rischi specifici (rumori, vibrazioni, stress correlato)

2. Gli interventi finanziabili possono quindi essere così declinati:

- a) Formazione del personale;
- b) Acquisto/manutenzione DPI (dispositivi di protezione individuale) manutenzione dei macchinari;
- c) Consulenza per la stesura/adequamento del piano sulla sicurezza sul lavoro;

3. I Costi ammissibili sono i seguenti:

- Costo per la consulenza della prima stesura del Documento di Valutazione dei rischi (DVR) o per l'aggiornamento dovuto alle significative variazioni intervenute nell'organizzazione aziendale (come ad esempio l'introduzione di nuovi processi, macchinari, o una nuova organizzazione del personale e aggiornamento delle mansioni);
- Costi per la Formazione del Personale in materia di sicurezza e primo soccorso sui luoghi di lavoro previsti dal Documento di Valutazione dei rischi (DVR) o dal Piano della sicurezza e coordinamento (PSC) vigente in azienda (se previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente);
- Costi sostenuti per la manutenzione ed i controlli periodici dei macchinari e degli impianti previsti dal Documento di Valutazione dei rischi (DVR);
- Costi sostenuti per l'acquisto dell'attrezzatura antincendio e primo soccorso (solo se conseguenti ad una modifica del DVR, ovvero a variazioni intervenute nell'organizzazione aziendale e fino ad un massimo del 30% della spesa ammessa);
- Costi per la realizzazione di nuove misure preventive e protettive da realizzarsi come previsti dal Documento di Valutazione dei rischi (DVR)

4. Non saranno ammesse a contributo le spese già sostenute, ovvero le spese già fatturate alla data di pubblicazione del bando.

5. La consulenza per la stesura del DVR e/o dal PSC e la Formazione al personale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro devono essere erogate da società e professionisti del settore in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente (Dlgs 81/2008 e s.m.).

6. Le forniture di attrezzature antinfortunistiche, antincendio e di primo soccorso devono essere fatturate da Fornitori specializzati, corredate da tutta la documentazione certificativa che la normativa vigente prevede.

7. Il possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo è oggetto di apposita certificazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante della società o dal professionista fornitore. Il contenuto della dichiarazione potrà essere oggetto di verifica in fase istruttoria da parte dell'ente, attraverso la richiesta di esibizione dei documenti (contratti, incarichi fatture) a comprova delle dichiarazioni rese. Si procederà all'esclusione in caso di dichiarazione non comprovate.

ARTICOLO 5 – NORMATIVA COMUNITARIA



1. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime “de minimis”, ai sensi del Regolamento n. 1407/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013). In base a tale regolamento l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un’impresa unica³ non può superare il massimale previsto nell’arco di tre esercizi finanziari.

2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio al suddetto Regolamento; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tale Regolamento.

3. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- a) con altri aiuti in regime “de minimis” fino al massimale “de minimis” pertinente;
- b) con aiuti in esenzione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile.

ARTICOLO 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di richiesta di contributo deve essere presentata esclusivamente con invio telematico (servizio Telemaco), a pena di esclusione.

2. La domanda di concessione del contributo, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare, redatta, sempre **a pena di esclusione**, utilizzando esclusivamente il “Modello 1– domanda di concessione contributo” nella quale l’impresa dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente bando.

Il “Modello 1 – domanda di concessione contributo”, scaricabile dalla pagina dedicata sul sito della CCIAA di Cosenza in formato word, va compilato, trasformato in pdf e firmato digitalmente ed allegato alla pratica telematica.

3. Per l’invio telematico è necessario:

- a) registrarsi ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco secondo le procedure disponibili all’indirizzo: www.registroimprese.it;
- a) si riceverà e-mail con credenziali per l’accesso, nel tempo massimo di 48 ore;
- b) collegarsi al sito www.registroimprese.it;
- c) compilare il Modello base della domanda (attenzione, il modello base è un file in formato xml generato dal sistema da **NON confondere con il Modello 1** – domanda di concessione di contributo, che come detto è un allegato da inserire come indicato più avanti alla lettera f)

³Si intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese, all’interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- a) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- c) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. Si escludono dal perimetro dell’impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.



seguendo il percorso: Sportello Pratiche, Servizi e-gov, Contributi alle imprese, Crea modello, Avvia compilazione;

d) procedere con la funzione Nuova che permette di creare la pratica telematica;

e) procedere con la funzione Allega che consente di allegare alla pratica telematica, prima di tutto il file Modello base firmato (ovvero in formato.xml.p7m) e poi tutti i documenti obbligatori trasformati in Pdf e firmati in P7M (firmati digitalmente, mediante la Carta Nazionale dei Servizi/Firma Digitale del Titolare/Legale rappresentante);

f) inviare la pratica, allegando la documentazione richiesta nel presente bando. La modulistica è scaricabile dal sito camerale www.cs.camcom.gov.it nel frame “Far crescere l’impresa” e nella sezione “Albo camerale” alla voce “Avvisi e Bandi” (selezionare Bando Sicurezza sui luoghi di lavoro I Edizione – SLL1).

4. I documenti devono essere **a pena di esclusione firmati digitalmente**, come sopra detto, esclusivamente dal Titolare/Legale rappresentante dell’impresa che richiede il contributo, mentre la trasmissione può avvenire anche tramite intermediario.

5. Non è ammessa la trasmissione di più richieste di contributo con un unico invio.

6. Le domande inviate prima dell’avvio dei termini di presentazione e quelle inviate oltre la scadenza indicata non saranno prese in considerazione.

7. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

7.1. “Modello 2 - Autodichiarazione fornitori” scaricabile dalla pagina dedicata sul sito della CCIAA di Cosenza in formato word, compilato e trasformato in pdf. Lo stesso dovrà essere firmato dal dichiarante (fornitore) digitalmente ed allegato alla pratica telematica.

7.2. preventivi delle spese che si prevede da sostenere (gli importi indicati in preventivo saranno vincolanti per la successiva quantificazione del contributo da erogare, perché le spese ammesse in sede di rendicontazione finale non potranno eccedere quelle indicate nelle previsioni di spesa);

7.3. copia dei contratti, se già stipulati, con la società fornitrici o con i professionisti;

7.4. Ricevuta del pagamento dell’imposta di 16 euro – effettuata con Pago PA utilizzando il seguente link camerale

https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_CS avendo cura di valorizzare dal menu a tendina “Servizio*” il valore “Bandi ed Iscrizioni” e digitare nel campo “Causale*” il titolo del bando.

8. La domanda dovrà inoltre contenere l’impegno del richiedente:

8.1. a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità della domanda al finanziamento richiesto;

8.2. a presentare tempestivamente, su richiesta della Camera, la documentazione giustificativa delle affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda;

8.3. a collaborare al monitoraggio e alla valutazione dell’esito della iniziativa;

8.4. la dichiarazione di conformità all’originale di tutti i documenti presentati



9. le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire **dalle ore 14,00 del 09.02.2023 al 31.10.2023** sulla piattaforma telematica della Camera di commercio di Cosenza secondo la procedura descritta nel presente articolo.

10. La Camera di Commercio di Cosenza si riserva la possibilità di decretare con provvedimento dirigenziale la chiusura anticipata del bando in caso di esaurimento dei fondi a disposizione, nonché l'eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale dei fondi a disposizione. In questo caso sarà valutata l'opportunità di un prolungamento e delle scadenze per la realizzazione degli interventi e per la presentazione della documentazione.

11. È obbligatorio indicare un indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo.

ARTICOLO 7 – AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

1. L'istruttoria delle domande, consistente nella verifica del rispetto delle disposizioni del presente bando, sarà effettuata dal Responsabile del procedimento che curerà la trasmissione al Segretario generale.

2. Il Responsabile procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari e della correttezza formale della domanda.

3. L'istruttoria verrà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande di contributo sulla piattaforma telematica della Camera di commercio di Cosenza.

4. Nel corso dell'istruttoria, il responsabile del procedimento può richiedere, se necessario, alle imprese integrazioni relativamente ai documenti presentati che risultino incomplete in parti non essenziali, concedendo un termine perentorio di 7 (sette) giorni dalla ricezione della richiesta, per integrare. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile

5. Ove le disponibilità finanziarie fossero insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo sarà disposta secondo il predetto ordine cronologico.

6. In caso di incapienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile in graduatoria sarà proporzionalmente ridotto in base alle somme disponibili.

7. La graduatoria delle imprese ammesse al beneficio sarà stilata sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento dello stanziamento.

8. La graduatoria delle imprese ammesse comprensiva dell'entità del contributo teorico assegnato sarà approvata con atto del Segretario generale, conformemente alle disposizioni contenute nel vigente regolamento camerale per la concessione di contributi e sussidi.

9. Alle imprese che hanno inoltrato domanda di contributo verrà data comunicazione attraverso la pubblicazione della graduatoria sul sito internet della Camera di Commercio www.cs.camcom.gov.it.

ARTICOLO 8 - PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

1. La domanda di richiesta di contributo deve essere presentata esclusivamente con invio telematico (servizio Telemaco), a pena di esclusione. Le modalità di trasmissione della domanda di rendicontazione sono uguali a quelle seguite in fase di domanda di contributo. L'unica differenza



consta nel fatto di valorizzare, in fase di creazione del modello.xml, il campo Tipo Pratica con “rendicontazione” in luogo di “Richiesta contributi”.

2. La domanda di rendicontazione del contributo, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare, redatta, sempre a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente il “Modello n°3 – domanda di rendicontazione” nella quale l’impresa dichiara il mantenimento dei requisiti del bando già dichiarati in fase di concessione.

Il “Modello 3”, scaricabile dalla pagina dedicata sul sito della Camera di commercio di Cosenza, in formato word, va compilato, trasformato in pdf e firmato digitalmente. Il “Modello 3” dovrà essere corredato da:

- 2.1. Copia digitale del DVR e/o PSC aggiornato (in formato pdf e firmato digitalmente dal legale rappresentante);
- 2.2. fatture elettroniche scaricate dal sistema di fatturazione elettronica e devono indicare l'invio al sistema di interscambio (SDI) delle spese sostenute. Nel caso non si tratti di soggetti non tenuti all’obbligo della fatturazione elettronica, allegare dichiarazione sostitutiva relativa al regime fiscale di esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica;
- 2.3. ricevuta di avvenuta esecuzione dei bonifici di pagamento. Non sono ammesse forme di regolazione non tracciabili, con assegni o con contanti;
- 2.4. estratto conto corrente ufficiale di periodo completo rilasciato dall’istituto di credito dal quale risulti l'addebito dei bonifici (non saranno accettati altre tipologie di documenti quali home banking e liste movimenti sebbene rilasciati dall’istituto di credito).

3. I contributi saranno calcolati sulle spese ammesse e risultanti da fatture di spesa con data successiva alla pubblicazione del bando.

4. Con apposite determinazioni dirigenziali verranno approvate le graduatorie di concessione e contestualmente saranno confermati o meno, in base alle esigenze organizzative della Camera, i termini per la rendicontazione.

5. La Camera di Commercio di Cosenza si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, integrazioni della documentazione fornita e disporre ispezioni e controlli presso la sede del soggetto beneficiario del contributo allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.



6. La liquidazione è subordinata alla rendicontazione ed ai termini dettati dalle richieste di integrazioni, atteso che non potranno essere liquidate eventuali rendicontazioni per domande risultate ammesse ma non finanziabili per esaurimento del fondo. Queste ultime potranno essere prese in considerazione solo se si realizzano economie per mancate o parziali rendicontazioni delle imprese risultate ammesse e liquidabili.

ARTICOLO 9 - CONCESSIONE E DINIEGO DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo viene concesso con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale delle iniziative ammesse, ovvero a sportello per step, con l'indicazione del contributo camerale assegnato da parte del Segretario generale dell'Ente;
2. Il provvedimento di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito internet della Camera di commercio di Cosenza entro 90 giorni dalla chiusura del bando, ovvero nel corso di pubblicazione per step.
3. Con il medesimo provvedimento viene adottato il diniego nei confronti dei soggetti richiedenti non assegnatari del contributo.

ARTICOLO 10 - DECADENZA

1. L'impresa ammessa a contributo decadrà dal beneficio nel caso in cui:
 - 1.1 si opponga alle ispezioni di cui all' art. 12;
 - 1.2 non fornisca la documentazione richiesta;
 - 1.3 presenti documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
 - 1.4 in sede di verifica della documentazione prodotta sia riscontrata l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., relativo al presente bando, è il Dott. Ettore Albanese. La casella di posta sulla quale inviare richieste di informazioni e la documentazione richiesta ad integrazione è la seguente: versoleimprese@cs.camcom.it.
2. L'avvio del procedimento amministrativo inerente il presente Bando coincide con la data di protocollazione della domanda da parte della Camera di Commercio.
3. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla Legge n. 241/1990 e s.m., è assolto di principio con la presente informativa.
4. Il procedimento di concessione del contributo si conclude, di norma, entro 90 (novanta) giorni successivi alla data di chiusura del bando. Qualora l'Ente Camerale avesse la necessità di posticipare i tempi dei procedimenti per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne darà comunicazione agli interessati.
5. La Camera di commercio di Cosenza si riserva la possibilità di determinare la chiusura anticipata del bando in ipotesi di esaurimento dei fondi a disposizione e l'eventuale riapertura dei termini per



la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale degli stessi, dandone tempestiva comunicazione sul sito istituzionale dell'Ente www.cs.camcom.gov.it.

6. Anche l'eventuale chiusura anticipata del bando, per esaurimento fondi, sarà resa nota sul sito istituzionale dell'Ente www.cs.camcom.gov.it. In tale caso i 90 giorni decorrono dalla data di chiusura anticipata.

ARTICOLO 12 – CONTROLLI

16. La Camera di commercio di Cosenza provvede ad effettuare i controlli, secondo il disposto dell'art. 71 DPR 445/2000, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 e delle informazioni prodotte.

17. La Camera si riserva altresì di svolgere controlli, compatibilmente con la normativa COVID, su un campione pari al 2% delle imprese ammesse, verificando in loco presso l'impresa l'effettiva realizzazione delle spese, anche avvalendosi di collaborazione con Enti.

18. Il contributo verrà revocato qualora sia accertato che il soggetto beneficiario non ha realizzato le spese previste o ha reso dichiarazioni mendaci ovvero non abbia rispettato tutti gli obblighi previsti dal presente bando.

19. Nel caso in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni il Segretario generale provvede ad inoltrare denuncia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale alla competente autorità giudiziaria.

20. Il contributo camerale è revocato se il beneficiario vende o cede a terzi i beni o i servizi oggetto della spesa agevolata.

21. Qualora il contributo fosse oggetto di revoca da parte della Camera, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento del Segretario Generale di revoca dell'agevolazione concessa, l'importo indebitamente percepito maggiorato dell'interesse legale in vigore maturato alla data di erogazione del contributo fino a quello di avvenuto rimborso.

ARTICOLO 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI GDPR

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dati è la Camera di Commercio di Cosenza con sede in Cosenza, via Calabria, 33 – 87100 Cosenza ("Titolare"). Il Titolare può essere contattato all'indirizzo pec cciaa@cs.legalmail.camcom.it, tel. 0984 8151, sito internet cs.camcom.gov.it.

2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati

Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di Commercio di Cosenza tratta i dati personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio di Cosenza sono i seguenti:

- indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa@cs.legalmail.camcom.it



-
- indirizzo di posta elettronica ordinaria dpo@cs.camcom.it
 - recapito postale c/o Camera di Commercio di Cosenza – via Calabria,33 - CAP (87100)

3. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dati personali viene effettuato per le seguenti finalità:

- 1) gestione dei bandi per l'assegnazione di contributi a cui l'interessato richiede di partecipare spontaneamente, nonché accertamento dei requisiti soggettivi e presupposti previsti dal bando o dalla vigente normativa in materia di contributi;
- 2) adempiere agli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie, permettere l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti;
- 3) adesione al servizio informativo dell'Ente e inoltro di comunicazioni informative e promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo promossi dalla Camera di Commercio di Cosenza e/o da altri Enti del Sistema camerale.

Base giuridica del trattamento:

- a. di cui alla finalità 1) è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e, GDPR) ai sensi dell'art. 2 della legge 580/93 e ss.mm.ii.;
- b. di cui alla finalità 2), il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR)
- c. di cui alla finalità 3) è il consenso (art. 6, par. 1, lett. a, GDPR) espresso dal soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali, dichiarato mediante azione inequivoca (spunta) prevista nell'apposita sezione nella domanda di partecipazione al bando, in assenza della quale la procedura di rilascio del consenso non si perfezionerà.

4. Trattamento di categorie particolari di dati e/o dati relativi a condanne penali e reati

Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti pubblici e privati (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente). Oggetto di tali verifiche potranno essere tanto dati di natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e reati.

Il Titolare, inoltre, potrà trattare anche dati contenuti nella documentazione presentata dai soggetti partecipanti alla procedura e volta a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando (tali dati potranno riguardare, in via meramente esemplificativa, fornitori e/o altri soggetti appartenenti all'organizzazione del richiedente o che comunque a vario titolo collaborano con la stessa).

Poiché per tali interessati risulterebbe sproporzionato rendere apposita informativa, la presente informativa ai sensi dell'art. 14, par. 5, lett. b) GDPR è portata a conoscenza del pubblico mediante allegazione al bando e pubblicata nel sito istituzionale della CCIAA.



5. Natura del conferimento, tipologia dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

I dati trattati dal Titolare saranno quelli da Lei forniti al momento della richiesta di partecipazione al bando per la concessione di contributi.

Denominazione dell'impresa, codice fiscale, partita IVA, sede, entità del contributo, documentazione per la rendicontazione, documentazione per il pagamento e la tracciabilità.

Tra i documenti richiesti in fase di rendicontazione sono compresi anche gli estratti conto di periodo completi

In ordine al par. 3 della presente informativa, il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità cui al punto 1 e 2, il mancato inserimento non consente di partecipare al Bando di assegnazione di contributi. Quanto, invece, alla finalità di cui al punto 3, il conferimento è facoltativo, senza alcuna ripercussioni in merito alla partecipazione del presente procedimento amministrativo.

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.

6. Modalità di trattamento

I dati saranno trattati da parte della Camera di Commercio esclusivamente per le finalità indicate all'art. 3 della presente informativa, principalmente con strumenti elettronici e memorizzati su supporti informatici.

Gli strumenti informatici del Titolare del trattamento non sono configurati e/o impiegati per definire o valutare il suo profilo o la sua personalità, oppure per analizzare le sue abitudini o preferenze, ma si limitano a trattare i dati tecnicamente indispensabili per l'erogazione del servizio da Lei richiesto, oltreché per finalità di garantire la sicurezza del sistema informatico adottato.

Alcuni dati personali saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Titolare, nei modi e nelle forme previste dalla legge (ad esempio disposizioni in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013).

7. Categorie di destinatari

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

La CCIAA per i trattamenti di dati personali di cui alla presente informativa potrà avvalersi di Responsabili del trattamento, nominati ex art. 28 GDPR e rientranti nelle seguenti categorie

- società che erogano servizi tecnico-informatici;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- società del sistema camerale.
- soggetti cui la CCIAA ha affidato lo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità / ricevibilità della domanda e/o lo svolgimento delle verifiche in fase di rendicontazione.

Il Titolare del trattamento ha adottato adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali dell'Interessato ed impone ai Responsabili del trattamento analoghi obblighi in tema di misure di sicurezza.

I dati non saranno oggetto di alcun altro tipo di comunicazione o diffusione se non in esecuzione di espliciti obblighi normativi. In merito, i dati potranno, inoltre, comunicati agli istanti nell'ambito delle richieste di accesso civico, accesso civico generalizzato e accesso documentale, così come previsti e disciplinati dalla



vigente normativa.

L'interessato potrà richiedere l'elenco completo dei responsabili in qualsiasi momento facendone richiesta al Titolare.

8. Trasferimento di dati verso paesi terzi

I dati personali non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea o ad organizzazioni internazionali.

La Camera di Commercio si impegna a non far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Qualora ciò sia necessario, attraverso società di servizio IT e comunicazioni telematiche, incaricate e selezionate anche sulla base delle loro certificazioni e delle loro dichiarazioni in merito ad affidabilità e sicurezza nel trattamento dei dati, l'eventuale trasferimento all'estero deve risultare comunque in linea con la normativa europea in materia di protezione dei dati personali poiché effettuato sulla base dei meccanismi di garanzia previsti dagli artt. 45 (decisione di adeguatezza) e 46 (garanzie adeguate) GDPR e, in assenza di ogni altro presupposto, sulla base delle deroghe definite dall'art. 49 (deroghe in specifiche situazioni) GDPR. Tale trasferimento all'estero dei dati è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un'Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione con Decisione 2010/87/UE.

9. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti, per la finalità di cui al punto 3 a) saranno trattati per il tempo strettamente necessario alle finalità connesse alla gestione del servizio richiesto, per il tempo necessario all'elaborazione dei risultati e mantenuti fino a 5 anni o fino a formale richiesta di cancellazione che equivale a revoca del consenso al trattamento, espressa nelle modalità previste in tutte le comunicazioni che saranno inviate agli utenti ovvero utilizzando i dati di contatto riportati in calce alla presente informativa.

Per la finalità di cui al punto 3 b) i dati saranno trattati fino ad una sua formale richiesta di disiscrizione dal servizio e successivamente per un periodo massimo di 15 giorni in ragione dei necessari tempi tecnici.

10. Diritti dell'interessato e forme di tutela

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la Camera di Commercio ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;



-
- il diritto alla limitazione del trattamento;
 - il diritto di opporsi al trattamento;
 - il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
 - il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it.

ARTICOLO 14 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento camerale in tema di concessione contributi e alle vigenti disposizioni in tema di contributi pubblici in tema di ritenute fiscali e ammissibilità delle spese sostenute.